



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.4.2011
COM(2011) 188 definitivo

2011/0074 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1) Il 27 gennaio 2011, l'Unione europea e il Principato di Andorra hanno firmato un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo di unione doganale concluso nel 1990 (in appresso "l'accordo"). Detto protocollo include l'obbligo per Andorra di adottare l'acquis comunitario nel settore delle misure doganali di sicurezza.

2) Il protocollo dispone che l'elenco dettagliato di dette misure, che Andorra deve adottare, è stabilito dal comitato misto CE-Andorra previsto all'articolo 17 dell'accordo. Nella fattispecie, si tratta delle disposizioni relative alla dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati nonché ai controlli doganali di sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza. Il progetto concernente l'elenco delle disposizioni in questione è riportato in allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Le autorità doganali di Andorra hanno espresso il loro accordo sul progetto di decisione del comitato misto. Nel corso dei negoziati relativi al protocollo, Andorra aveva peraltro già preso conoscenza dell'elenco di disposizioni comunitarie che deve adottare in tale contesto. Ora è opportuno confermare ufficialmente detto elenco.

• Valutazione dell'impatto

Non è necessaria una valutazione d'impatto in quanto la decisione applica l'accordo senza modificarne il contenuto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

1) Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione su un progetto di decisione del comitato misto CE-Andorra riguardante il suindicato elenco in applicazione del combinato disposto dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2) La base giuridica del progetto di decisione del comitato misto è costituita dall'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo.

3) La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro, firmato il 28 giugno 1990¹, dispone che il Principato adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione europea e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al comitato misto istituito in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro, con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, di detto accordo è definita nell'allegata proposta di decisione del comitato misto CE-Andorra.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ G U L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

ALLEGATO

(Progetto di)

Decisione n. 1/2011 del COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del ...

che stabilisce l'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra², firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo, in appresso "l'accordo", in particolare l'articolo 12 *ter*, paragrafo 1;

considerando che il suindicato paragrafo 1 dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle disposizioni dell'acquis dell'Unione che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell'articolo 12 *ter*, paragrafo 1, dell'accordo è così stabilito.

CATEGORIA DI MISURE DOGANALI DI SICUREZZA	DISPOSIZIONI DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO³	DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE⁴
Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci	<u>Entrata</u> : articoli da 36 <i>bis</i> a 36 <i>quater</i>	<u>Entrata</u> : articoli da 181 <i>ter</i> a 184 <i>quater</i>
	<u>Uscita</u> : articoli da 182 <i>bis</i> a 182 <i>quinqües</i>	<u>Uscita</u> : - articoli da 592 <i>bis</i> a 592 <i>quinqües</i> e 592 <i>septies</i> (dichiarazione doganale all'esportazione) - articoli da 842 <i>bis</i> a 842 <i>septies</i> (dichiarazione sommaria di uscita)

² GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

³ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

⁴ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010, GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

Operatore economico autorizzato	Articolo 5 <i>bis</i>	Articoli da 14 <i>bis</i> a 14 <i>quinqies</i> , da 14 <i>septies</i> a 14 <i>duodecies</i> e da 14 <i>octodecies</i> a 14 <i>quinvicies</i>
Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza	Articolo 13	<u>Generali</u> : articoli da 4 <i>septies</i> a 4 <i>undecies</i>
		<u>Entrata</u> : articoli da 184 <i>quinqies</i> a 184 <i>sexies</i>
		<u>Uscita</u> : - articoli 592 <i>sexies</i> e 592 <i>octies</i> (dichiarazione doganale all'esportazione) - articolo 842 <i>quinqies</i> , paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita)

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla stessa data in cui entra in vigore la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del Protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il presidente